D.R.S. n. _____

REPERTORIO n. 478

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;

VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;

VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28, recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare l'art. 5;

VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.;*

VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;*

VISTA la disposizione prot. n. 36448 del 16/07/2013 del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/05/2010, n. 11* emanato con D.P.R.S. 18/8/2012, n. 48;

VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.R.Sic. 14/6/2016, n. 12 che approva il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;*

VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3077 del 24/5/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Domenico Armenio;

VISTO il D.D.G. n. 421 del 14/7/2016 con il quale l'ing. Alberto Tinnirello è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni di questo Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTO il D.D. n. 1159 dell'11/11/2004 del Dipartimento regionale Urbanistica, pubblicato nella GURS n. 54 del 17/12/2004, con il quale la società Minerva s.r.l. (alla quale è subentrata, dal settembre 2005, la società **Minerva Messina S.r.l.** con sede in Palermo, via Trapani n. 1/D P.I. 05564370483 - di seguito *Società*) è stata autorizzata, in variante agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni di Basicò, Montalbano Elicona, Roccella Valdemone, Patti e San Piero Patti, a realizzare un parco eolico costituito da n. 55 aerogeneratori da 0,850 MWe per una potenza complessiva di 46,750 MWe, previo parere di compatibilità ambientale di cui al D.R.S. n. 741 del 6/7/2004 che imponeva la riduzione del numero degli aerogeneratori;

VISTA la nota n. 40601 del 14/6/2006 con la quale il Servizio 2 VAS/VIA del Dipartimento regionale del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 12/4/1996 e s.m.i. ha escluso dalla procedura di rilascio di giudizio di Compatibilità Ambientale le modifiche del progetto allegato alla nota n. 811 del 3/5/2006, assunta al prot. dell'ARTA in pari data, al n. 30961, trasmesso dalla *Società* e riguardante una rivisitazione del progetto esecutivo con riduzione del numero di aerogeneratori da n. 55 a n. 21 dei quali n. 14 nel comune di Roccella Valdemone, n. 1 nel comune di Montalbano Elicona, n. 6 nel comune di San Piero Patti e nessuna installazione nel comune di Basicò, ed aumento della potenza di ciascun aerogeneratore da 0,850 MW a 2,00 MWe, riducendo quindi la potenza complessiva dell'impianto a 42,00 MWe;

VISTE la nota prot. n. 5886 del 19/2/2015 e la nota prot. n. 12388 del 15/4/2015, con le quali il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia rispettivamente chiedeva e sollecitava una relazione alla

Società sull'attuale consistenza dell'impianto sopra indicato, con evidenza cartografica delle eventuali variazioni apportate supportate dalle autorizzazioni ed eventuali volture ottenute per le stesse;

VISTA la nota del 19/5/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 26/5/2015 al n. 17294, con la quale la *Società* ha riscontrato le suddette note, precisando di avere installato n. 21 aerogeneratori di potenza pari a 2,30 MWe cadauno nel territorio dei comuni sopra citati, per una potenza complessiva del parco eolico pari a 48,30 MWe e di avere realizzato la sottostazione di trasformazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto nel territorio del comune di Patti, costituente il punto di consegna alla RTN;

VISTO il verbale di sopralluogo ispettivo effettuato dai funzionari del Dipartimento regionale dell'Energia e del Dipartimento regionale dell'Ambiente in data 7/7/2015 a seguito di apposita comunicazione di cui alla nota Servizio 3 prot. n. 19161 del 10/6/2015, presso il parco eolico sopra indicato esercito dalla Società, dal quale si evince quanto segue: «...l'impianto realizzato è costituito da n. 21 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 2,30 MWe, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 48,3 MWe non risulta autorizzazione unica per la modifica di cui sopra; si rileva una non soddisfacente manutenzione delle strade e la mancanza di cunette e quindi di un non adeguato defluire delle acque superficiali; il manto stradale presenta lunghi tratti realizzati con materiale lavico non affine con il paesaggio circostante; in alcuni tratti le sedi stradali sono di dimensioni eccessive, le piazzole di alcuni aerogeneratori sono di dimensioni superiori al necessario utilizzo (aree di cantiere) e si nota che non è stato realizzato il ripristino come *"ante operam"*, alcuni aerogeneratori rispetto alla viabilità, non sono facilmente accessibili; in alcune piazzole non sono presenti le necessarie opere di contenimento malgrado i dislivelli di terreno e taluni scivolamenti di materiale superficiale; la cabina di consegna sembra non rispettare quanto prescritto dalla soprintendenza BB.CC.AA. di Messina; si rimanda alla stessa soprintendenza il giudizio su tale aspetto»;

VISTA la nota del 5/8/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 7/8/2015 al n. 27320, con la quale la *Società* ha riscontrato il suddetto verbale di sopralluogo allegando la seguente documentazione: analisi avifaunistica/relazione dati monitoraggio; analisi avifaunistica/piano di monitoraggio; relazione conformità prescrizioni e documentazione tecnico-amministrativa, riservandosi entro il 15/9/2015 di fornire una memoria riassuntiva degli aspetti autorizzativi rispetto alla consistenza dell'impianto eolico di che trattasi;

VISTA la nota del 15/9/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 17/9/2015 al n. 31184, con la quale il Legale della Società ha fatto pervenire la memoria su citata con osservazioni;

VISTE le note prot. n. 31580 del 21/9/2015, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha ritenuto di non poter prendere in considerazione, per i motivi meglio ivi precisati, e prot. n. 31644 del 22/9/2015, con la quale il medesimo Servizio 3 ha proceduto ad irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 31.107,20 di cui all'art. 44, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011 per la variazione apportata alla potenza elettrica dell'impianto rispetto a quella autorizzata con il D.D. n. 1159 dell'11/11/2004 del Dipartimento regionale Urbanistica;

VISTE le note del 20/10/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 21/10/2015 al n. 35494, e del 21/10/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 23/10/2015 al n. 35792, con le quali la *Società*, rispettivamente, ha presentato istanza per la convocazione di apposita conferenza di servizi al fine di conformare le determinazioni degli enti alla reale situazione produttiva dell'impianto e di osservazioni all'irrogazione della sanzione amministrativa;

VISTA la nota prot. n. 36235 del 27/10/2015, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia in riscontro alla nota di osservazioni di cui sopra, ha ritenuto di non condividere le medesime ed ha confermato l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria;

VISTA l'ordinanza ingiunzione notificata alla *Società* con nota prot. 39908 del 23/11/2015 relativa alla sanzione amministrativa più volte citate, atteso che la *Società* non aveva proceduto al pagamento della sanzione medesima nei termini di legge;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 27/11/2015, trasmesso alla *Società* nonché alle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento con nota n. 42276 del 4/12/2015 nella quale la *Società* ha dichiarato la propria disponibilità al pagamento della sanzione amministrativa affinché l'Amministrazione procedente potesse adottare il provvedimento autorizzativo in variante per ripristinare la regolarità amministrativa della pratica in argomento;

VISTA la nota prot. n. 9204/7-7602-15-U del 27/11/2015, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 21/10/2015 al n. 35494, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina ha preso atto dei lavori eseguiti dalla *Società* nella loro attuale configurazione;

VISTA la nota del 21/3/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 23/3/2016 al n. 11794, di riscontro alla nota del Servizio 3 del D.R.E., con la quale *Società*, manifestata la propria determinazione a voler versare la più volte citata sanzione pecuniaria, ha proposto, in luogo della variante in aumento di produzione, la concreta riduzione della potenza energetica producibile dall'impianto attraverso una regolazione del "*Set point*" della potenza attiva immessa nel sistema SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) presente in sottostazione tale da impedire che l'impianto possa produrre energia superiore a 46,75 MWe (potenza prevista dall'autorizzazione *ex* D.D.G. Dip.to reg.le Urbanistica n. 1159/2004 e dal D.R.S. Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio 2 - VAS/VIA n. 741 del 6/7/2004 di compatibilità ambientale), procedendo successivamente a fornire evidenza di tale riduzione di potenza energetica prodotta attraverso la consegna dei c.d. "*Print screen*" tratti dal portale "*Metering*" di TERNA dai quali evincere i dati relativi alla potenza energetica prodotta e immessa in rete, richiedendo pertanto la *Società* medesima di valutare la possibilità di adottare una presa d'atto di tale soluzione tecnica e della riduzione del numero degli aerogeneratori da n. 55, di potenza nominale pari a 850 kWe cad., a n. 21;

VISTA la nota prot. n. 36235 del 27/10/2015, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, atteso che il Dipartimento regionale del Territorio e dell'Ambiente Servizio 2 - VAS/VIA con provvedimento prot. n. 40601 del 14/6/2006, aveva prescritto oltre alla riduzione del numero delle torri eoliche, anche la riduzione della potenza nominale unitaria degli aerogeneratori a 2,00 MWe e, conseguentemente, dell'impianto a 42 MWe (come d'altronde previsto da progetto esecutivo trasmesso all'ARTA dalla *Società*), mentre la *Società*, a causa di asseriti motivi tecnici non comunicati preventivamente e per tale motivo sanzionata, ha invece installato n. 21 aerogeneratori di potenza nominale unitaria pari a 2,30 MWe, aumentando la potenza nominale complessiva del parco eolico a 48,30 MWe, ha chiesto l'avviso del su citato D.R.A., affinché potesse ricondursi correttamente la potenza prodotta dall'impianto ai titoli autorizzativi (e successive varianti in diminuzione) sopra citati, ritenendo che le modalità tecniche proposte dalla *Società* nella nota di cui al precedente visto dovessero porsi quale *target* la potenza di 42,00 MWe e non quella di 46,75 MWe;

VISTA la nota prot. n. 29817 del 5/5/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 6/5/2016 al n. 17937, con la quale il D.R.A. - Servizio 1 VAS/VIA - U.O. S1.2 ha precisato, in riscontro alla nota di cui al precedente visto, che il parco eolico deve conformarsi a quanto previsto dal provvedimento D.R.A. prot. n. 40601/2006 su citato a pena di decadenza del provvedimento medesimo e quindi ad una potenza nominale complessiva pari a 42,00 MWe;

VISTA la nota prot. n. 20243 del 24/5/2016, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, ha contestato alla *Società* la violazione della prescrizione risultante dal provvedimento ambientale più volte citato prot. n. 40601/2009 relativamente al mancato adeguamento della potenza elettrica dell'impianto al limite nello stesso indicato irrogando ai sensi dell'art. 44, comma 3 del D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e dei criteri contemplati dall'art. 13 della legge n. 689/1981 la sanzione di € 50.000,00 (riducibile ad € 16.674,20 nel caso di pagamento entro sessanta giorni dalla notifica) ed ha chiesto alla Società medesima un'esaustiva relazione tecnica descrittiva della suddetta proposta di soluzione, comprensiva dei tempi di definizione della stessa e delle attività di monitoraggio della produzione elettrica;

VISTA la nota del 31/5/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 3/6/2016 al n. 21454, con la quale la *Società*, in riscontro alla nota di contestazione di cui al precedente visto, ha trasmesso copia delle ricevute di versamento attestanti l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Dipartimento regionale dell'Energia, nonché la su richiesta relazione tecnica descrittiva;

VISTA la nota prot. n. 22610 del 13/6/2016, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha ritenuto opportuno invitare le amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento a presentare eventuali osservazioni, entro venti giorni dal ricevimento della nota medesima, circa l'adozione della soluzione proposta nella suddetta relazione tecnica descrittiva;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni (con esclusione del parere favorevole del Comune di Patti) entro i termini assegnati, per cui l'intendimento può ritenersi positivo;

VISTA la nota del 30/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 5/7/2016 al n. 25377, con la quale la *Società* ha trasmesso la relazione di conformità alle prescrizioni concernenti le controdeduzioni alle osservazioni rilevate in sede di sopralluogo del 7/7/2015;

VISTA la nota del 18/7/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 20/7/2016 al n. 27603, con la quale la *Società* ha trasmesso il report fotografico in cui sono riportati gli adeguamenti effettuati in seguito al sopra luogo ispettivo del 7/7/2015 sopra citato;

VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;

VISTA la nota del 27/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell'Energia in data 28/6/2016 al n. 24656, con la quale la *Società* ha trasmesso,la dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia su modello predisposto dalla Prefettura-UTG di Palermo;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_PAUTG_Ingresso_0077711_20160707 effettuata in data 7/7/2016 al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione diretta della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla *Società* con la dichiarazione di cui al precedente visto, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;

CONSIDERATO che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, comma 3, del suddetto *Codice*, è spirato in data 6/8/2016 e, pertanto, il decreto di presa d'atto, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo nonché dei titoli autorizzativi sopra indicati, in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno,le Prefetture delle Provincie siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto dalla *Società* in data 13/4/2016 ai sensi del *Protocollo di legalità* sopra menzionato che, allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con la quale la *Società* aderisce senza alcuna riserva e condizione al *Protocollo* su menzionato e si assume formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;

RITENUTO di poter prendere atto della superiore proposta di soluzione tecnico-amministrativa intesa a limitare la produzione di energia elettrica del parco eolico di che trattasi come sopra meglio descritta

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, si prende atto:

a) della riduzione del numero degli aerogeneratori da n. 55, di potenza pari a 850 kWe ciascuno a n. 21 di potenza nominale pari a 2,3 MWe del parco eolico esercìto dalla Società **Minerva Messina a r.l.**, con sede in Palermo, via Trapani n. 1/D, P.I. 05564370483 (di seguito *Società*) ed ubicato nel territorio dei comuni di Montalbano Elicona, Roccella Valdemone, Patti e San Piero Patti (ME);

b) della soluzione tecnico-amministrativa proposta dalla *Società* con la relazione in premessa citata, intesa a limitare la produzione di energia elettrica e consistente in apposita regolazione del "*Set point*" della potenza attiva immessa nel sistema SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) presente in sottostazione tale da impedire che l'impianto possa produrre energia superiore a **42,00 MWe** (potenza autorizzata con D.R.S. del Dipartimento Territorio e Ambiente, Servizio 2 - VAS/VIA n. 741 del 6/7/2004 di compatibilità ambientale), procedendo successivamente a fornire evidenza di tale riduzione attraverso la consegna dei c.d. "*Print screen*" tratti dal portale "*Metering*" di TERNA dai quali evincere i dati relativi alla potenza energetica prodotta e immessa in rete;

c) della relazione di avvenuto adeguamento delle opere connesse del suddetto parco eolico alle prescrizioni poste nei provvedimenti autorizzativi e richiamate nel sopralluogo ispettivo del 7/7/2015 con conseguente conclusione positiva del procedimento ispettivo in premessa citato, anche alla luce del versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie corrisposte dalla *Società*.

Art. 2) La limitazione della potenza dell'impianto eolico di che trattasi dovrà essere attuata, a pena di revoca dei provvedimenti autorizzativi in premessa indicati, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente decreto, in conformità alla relazione tecnico-amministrativa di cui all'art. 1 che, munita degli estremi di repertorio, costituisce parte integrante ma non allegata del presente decreto e viene conservata agli atti di questo Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 3) La *Società* è onerata di rendere disponibili in maniera continuativa a G.S.E. S.p.A. e TERNA S.p.A. ovvero TERNA rete Italia S.p.A., ciascuna società per quanto di propria competenza, i dati relativi alla limitazione della potenza elettrica di cui alla suddetta soluzione tecnico-amministrativa secondo i parametri tecnici che saranno concordati con le società medesime e rese note, semestralmente, al Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 4) La *Società* è onerata della registrazione del presente decreto presso un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate ed di curarne la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S. nonché a notificarne copia a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento dando comunicazione dell'avvenuta notifica al Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 5) Il presente decreto verrà notificato alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 8 AGO. 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Alberto Tinnirello)

REGIONE SICI
DIPARTIMENT

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

PATTO DI INTEGRITA'

(parte integrante e sostanziale del D.R.S. n° 478 del 8/8/16 avente ad oggetto:.....)

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento dell'Energia

e

la Società Minerva Massina Srl (di seguito "Società") con sede legale in Palermo, Via Trapani n. 1/D, C.F. 05564370483 e partita IVA 05564370483, iscritta al Registro delle Imprese al n. PA-287765, in persona del Dott. Francesco Lentini, nato a Palermo il 29/07/1967, in qualità di Legale Rappresentante, munito dei relativi poteri di Amministratore Unico

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti;

nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che

DIPARTIMENTO REG

rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche;

per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità (di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che:

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi, abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata;

un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela-tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento ....dell'Energia..... e della Società... ..Minerva Messina Srl.....interessata al rilascio di provvedimento ~~ampliativo per~~ IN RELAZIONE AL parco eolico sito nei... comuni di Montalbano Elicona, Roccella Valdemone, Patti e San Piero Patti (ME).....a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il procedimento, permettendo ad ogni operatore economico di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti.

Art. 4

La Società si impegna a:

non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;

richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998 per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contrat-

DIPARTIMENTO REGIO

ti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosidette forniture e servizi sensibili ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardanie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;

approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 252/1998, nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;

comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che nel caso in cui la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;

effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane s.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;

comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;

DEPARTAMENTO REGIONAL

inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, c/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure, abilitata oppure concessa, apposita clausola che preveda l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al Protocollo del 23 maggio 2010, e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento .dell'Energia..... revocherà il provvedimento de quo di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La Società è consapevole che la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento ...dell'Energia.....al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità c/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto oltre ad utilizzare uffici interni si avvarrà anche della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività abilitata con il provvedimento di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO IL DIRIGENTE
Ing. Alberto Tinnirello

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

Il sottoscritto Francesco Lentini *, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.*

Palermo, lì 13 / 04 / 2016

TIMBRO DELLA DITTA
FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

MINERVA MESSINA s.r.l.
(Amministratore Unico)